

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA TESSUTI FINITI

Tra

Ratti S.p.A. Società Benefit, con sede legale in via Madonna 30 - 22070 Guanzate (Como) – Italia, C.F., P.IVA e iscrizione al registro delle Imprese di Como nr. 00808220131, ivi rappresentata dall'amministratore delegato Sergio Tamborini (di seguito "Venditore" o "Ratti"),

e

....., con sede in, C.F. / P.IVA e n. iscrizione al Registro Imprese di (di seguito "Compratore" o ".....")

In senso generico, denominate congiuntamente "Parti" o singolarmente "Parte".

Premesso che

- a) Ratti è una società leader nella creazione e produzione di tessuti stampati, uniti e tinti in filo per abbigliamento, cravatteria, camiceria, mare, intimo ed arredamento, e nella realizzazione e distribuzione mondiale di accessori maschili e femminili per le più importanti griffe della moda internazionale;
- b)è una società che produce e/o commercializza articoli di...;
- c)intende acquistare da Ratti Tessuti di qualità e quantità che saranno successivamente concordate con Ordini/conferme d'ordine,;
- d) Ratti è disponibile a fornire a tali Tessuti, ai termini e condizioni di seguito riportate;

tutto ciò premesso, le Parti convengono che gli ordini di fornitura proposti dal Compratore e confermati da Ratti tramite conferma d'ordine (di seguito "Ordini" o singolarmente "Ordine"), siano disciplinati dalle seguenti condizioni e dai relativi allegati che rappresentano parte integrante e vincolante del presente contratto.

PARTE COMMERCIALE

1. Definizioni

Per "Tessuti"/"Tessuto" o "Prodotto"/"Prodotti" o "Articolo"/"Articoli" si intendono i Tessuti finiti oggetto degli Ordini.

Per "Pezza Industrializzata" si intende la prima pezza di Tessuto prodotta con lavorazione industriale, quindi, riproducibile; ha valenza di tipo campione ai sensi dell'art. 1522 co. 2 c.c. e funge da riferimento per le forniture dei Tessuti.

Tirelle, tagli, prove stampa, prototipi, metraggi per sfilate o per servizi stampa, indipendentemente dal metraggio, non hanno valenza di "Pezza Industrializzata", bensì di mere "campionature" e rispetto ad essi il Venditore non può garantire la riproducibilità industriale.

2. Trattativa e conclusione del contratto

Ai sensi dell'articolo 1326 c.c., l'ordine di acquisto (che deve specificare la destinazione d'uso dei Tessuti e le eventuali lavorazioni cui il Tessuto verrà sottoposto), ha valore di proposta contrattuale (c.d. proposta d'ordine). Tale proposta d'ordine, ancorché assunta da agenti o da dipendenti del Venditore, non impegna il Venditore medesimo fino a che questi non l'abbia accettato per iscritto, tramite conferma d'ordine, anche a mezzo fax o posta elettronica preferibilmente certificata.

Entro 10 giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione della proposta d'ordine il Venditore potrà confermare l'Ordine, tramite conferma d'ordine o comunicare la necessità di prove di industrializzazione, al termine delle quali potrà confermare l'ordine.

A seguito dell'accettazione da parte del Venditore il contratto si considera concluso.

Le eventuali modifiche successive alla conclusione del contratto dovranno essere concordate tra le Parti per iscritto.

In mancanza di risposta da parte del Venditore entro 10 giorni lavorativi, la proposta d'ordine si intende decaduta.

3. Computo dei termini

I termini si computano secondo il calendario comune, salvo che nei singoli articoli non sia diversamente indicato.

I termini che scadono di sabato o in coincidenza con un giorno festivo, riconosciuto tale dalla legge, sono prorogati al giorno seguente non festivo.

I termini contenuti nelle intimazioni o diffide ad adempiere decorrono dalla data di ricezione delle stesse da parte del destinatario.

4. Pezza Industrializzata

Le vendite al Compratore si intendono effettuate su tipo campione, tenendo come riferimento la Pezza Industrializzata corredata dalla scheda tecnica (allegato 1 – format scheda tecnica) e dall'eventuale analisi di rischio, consegnati dal Venditore al Compratore.

Il Compratore effettua sulla Pezza Industrializzata tutte le prove necessarie per verificarne l'idoneità rispetto ai Tessuti che vuole ordinare e all'uso cui essi sono destinati.

Alla medesima Pezza Industrializzata e relativa scheda tecnica tessuto faranno riferimento le forniture successive per quanto riguarda l'aspetto, la mano, il colore della variante ed il comportamento all'uso cui il Tessuto è destinato. Tutto ciò ad eccezione delle modifiche eventualmente concordate per iscritto tra le Parti.

Le caratteristiche suddette s'intendono riferite alla Pezza Industrializzata che non abbia subito ulteriori trattamenti.

Da parte del Compratore è indispensabile segnalare preventivamente al Venditore eventuali coordinamenti di Tessuti/disegni/colori diversi tra loro per peso e/o composizione.

I costi sostenuti dal Venditore per la produzione della Pezza Industrializzata verranno riconosciuti dal Compratore con fatturazione a parte.

Nelle ipotesi di riordini di Tessuti per i quali esiste già una Pezza Industrializzata, si potrebbe verificare la necessità di procedere ad una nuova ed ulteriore industrializzazione, dovuta a

cause esterne e indipendenti dalla volontà del Venditore (ad es. mutamento di materie prime/coloranti) e che potrebbe influire sul risultato.

5. Validità e conferma dei prezzi

Il Venditore comunica al Compratore i prezzi di campionario e produzione con relativi quantitativi minimi per Articolo/variante e la scadenza di validità, riservandosi di variarli, anche successivamente, ove ciò sia reso necessario in ragione di sopravvenuti costi di industrializzazione/produzione.

Qualsiasi variazione delle caratteristiche del Tessuto o del ciclo produttivo, richiesta dal Compratore e successiva alla conferma d'Ordine, comporta automaticamente le sospensione dell'Ordine per permettere la conseguente verifica dei prezzi e dei tempi di consegna; l'Ordine quindi verrà nuovamente confermato con le eventuali modifiche.

6. Condizioni di pagamento

In merito alle condizioni di pagamento vale quanto concordato tra le Parti su ogni Ordine e relativa conferma d'ordine, e si applicano le disposizioni previste dalla legge italiana.

Il Compratore decade dal beneficio del termine, con la conseguenza che il pagamento sarà immediatamente esigibile, ove ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 1186 c.c.

Nel caso di consegne effettuate a più riprese, i pagamenti decorrono dalla data di ciascuna fattura.

Il pagamento deve sempre essere effettuato direttamente alla sede del Venditore, salvo accordi diversi.

Salvo che le Parti concordino diversamente, la vendita dei Prodotti è soggetta a riserva di proprietà, secondo quanto disposto dall'art. 1523 c.c..

Qualora il Compratore sia a conoscenza della propria difficoltà di adempiere il pagamento alla scadenza, egli dovrà tempestivamente comunicarlo al Venditore, cosicché le Parti possano concordare le opportune misure.

Il mancato pagamento alla scadenza concordata fa perdere il diritto all'eventuale sconto finanziario condizionato al pagamento, e comporta l'addebito dei relativi interessi secondo quanto previsto dal d.lgs. 231/2002 e s.m.i.

Intervenuta la scadenza del termine senza che il Compratore abbia adempiuto il pagamento, il Venditore ha diritto di sospendere temporaneamente tutte le consegne, nonché ha la facoltà di intimare per iscritto al Compratore di effettuare il pagamento, fissando un ulteriore congruo termine per l'adempimento non inferiore a 15 giorni, decorso infruttuosamente il quale il Venditore stesso potrà ritenere il contratto senz'altro risolto; rimane ferma, in ogni caso, l'automatica decorrenza degli interessi dal giorno immediatamente successivo alla scadenza del pagamento, secondo quanto disposto nel precedente comma.

Nell'ipotesi di ritardato o mancato pagamento si applicheranno, inoltre, le penali eventualmente concordate tra le Parti.

7. Termini e modalità di consegna

Il termine di consegna è quello concordato dalle Parti e specificato sulla conferma d'ordine.

In caso di modifica dell'Ordine iniziale, farà fede la nuova data di consegna concordata tramite nuova conferma d'Ordine.

La pezza consegnata deve essere arrotolata, con la dovuta diligenza, in tutta altezza su tubo di cartone, protetta da opportuno imballaggio standard (come da previsioni allegato 2), con diritto del Tessuto all'interno del rotolo ed i Tessuti a pelo devono essere arrotolati non in contropelo. In assenza di diversa pattuizione tra le Parti, il Venditore assolve il suo obbligo di consegnare i Prodotti mettendoli a disposizione del Compratore all'interno del proprio magazzino, nel giorno ed ora concordati o preventivamente comunicati allo stesso Compratore (incoterms Ex Works ultima versione disponibile). I Prodotti viaggiano a rischio del Compratore.

Qualora il Compratore ritiri i Prodotti oltre 15 giorni successivi alla data di consegna confermata o, se successiva, alla data di messa a disposizione dei Prodotti, il Venditore avrà la facoltà di addebitare al Compratore una somma di danaro a titolo di rimborso per le spese di giacenza, calcolata assumendo come parametro di riferimento le tariffe dei magazzini generali doganali.

In assenza di diversa pattuizione tra le Parti, i costi relativi alla spedizione sono a carico del Compratore.

8. Ritardi di consegna

Eventuali ritardi o imprevisti dovranno essere tempestivamente comunicati dal Venditore al Compratore, cosicché le Parti possano accordarsi per la gestione del ritardo/imprevisto.

In assenza del suddetto accordo, sui termini di consegna pattuiti tra le Parti è ammessa a favore del Venditore una tolleranza di 10 giorni lavorativi.

Decorsa detta tolleranza, alle ipotesi di ritardata o mancata consegna si applicheranno esclusivamente le seguenti penali:

- Ritardo da 11 a 20 giorni lavorativi - penale 2% sul prezzo concordato per i Prodotti oggetto della consegna ritardata;
- Ritardo da 21 giorni lavorativi in avanti - penale 3% sul prezzo concordato per i Prodotti oggetto della consegna ritardata.

Qualora il ritardo di consegna riguardi solo una parte dell'Ordine, il Compratore non potrà rifiutare la consegna parziale dei Tessuti pronti. Anche in caso di rifiuto del Compratore, le penali per il ritardo si applicheranno solo sulla parte dell'Ordine in ritardo di consegna.

Ritardi di consegne per cause di forza maggiore (es. scioperi imprevisti, restrizioni dell'impiego di energia o di altri elementi essenziali per la produzione, guerra, rivoluzioni, incendi, calamità naturali, epidemie, nonché ogni altro elemento non prevedibile ed evitabile con l'uso dell'ordinaria diligenza), non potranno dare luogo a penalità, annullamenti, risoluzioni, resi o richieste di risarcimento danni.

9. Tutela della proprietà intellettuale

Qualora il Compratore, nel formulare l'Ordine, richieda un Prodotto caratterizzato da un disegno fornito dal Compratore e sul quale esso vanta un diritto di proprietà intellettuale, dovrà esplicitare tale circostanza al Venditore al quale sarà conseguentemente precluso riprodurre, imitare o divulgare lo stesso disegno in qualsiasi futura produzione per se stesso o per soggetti terzi.

Nella suddetta ipotesi, resta inteso che il Compratore sia in possesso del legittimo diritto di utilizzo del disegno di cui chiede la riproduzione, con assunzione di tutte le responsabilità ed i

rischi relativi, di conseguenza il Venditore è manlevato da qualsivoglia responsabilità, pretesa, reclamo o azione di terzi legate ai diritti di titolarità/sfruttamento del disegno.

Qualora il Venditore venda al Compratore Prodotti caratterizzati da un particolare motivo/disegno/modello, sviluppato dal Venditore anche mediante il proprio archivio e/o tratto dal proprio archivio e/o su cui il Venditore stesso detenga un diritto di proprietà intellettuale (di seguito il "Disegno"), il Venditore resta titolare dei diritti di proprietà intellettuale sul Disegno e conserva, altresì, la possibilità di riprodurlo su qualsiasi prodotto, sia pure oggetto di fornitura a favore di terzi concorrenti del Compratore o non concorrenti.

Le Parti possono comunque convenire per iscritto e per un periodo di tempo limitato, il diritto esclusivo del Compratore di acquistare, presso il Venditore, Prodotti su cui sia apposto il Disegno; in tale ipotesi, l'accordo di esclusiva è regolato dalle condizioni previste negli allegati n. 3A o 3B appositamente firmati dalle Parti.

In qualsiasi caso al Compratore è fatto assoluto divieto di: - riprodurre, depositare, modificare, contraffare o trarre altrimenti ispirazione dal Disegno, in tutto o in parte, per conto proprio e/o di/presso terzi, agendo direttamente o anche per tramite di terzi; - divulgare eventuali informazioni tecniche sul Disegno; - rivolgersi a terzi al fine di far riprodurre/contraffare il Disegno; - commercializzare od altrimenti utilizzare il Disegno per usi diversi da quelli conseguenti alle forniture effettuate direttamente dal Venditore, anche con riferimento a Prodotti diversi da quelli forniti dal Venditore stesso, salvo diverso accordo scritto tra le Parti; - compiere ogni altra azione lesiva del diritto di proprietà intellettuale del Venditore e dei suoi interessi economici di relativo sfruttamento.

Il know-how tecnico utilizzato dal Venditore per la realizzazione dei Prodotti e/o del Disegno è frutto di attività di ricerca e sviluppo del Venditore, quindi, costituisce oggetto di informazioni segrete che hanno natura strettamente riservata e che sono di proprietà di Ratti ai sensi degli artt. 98 e 99 del d.lgs. 30/2005.

Il Venditore non è tenuto a comunicare al Compratore il proprio know-how.

Qualora, ad ogni modo, il Compratore venga a conoscenza di tale know-how, gli è comunque fatto divieto di utilizzarlo o farlo utilizzare nei rapporti con terze parti, ovvero di divulgarlo a terzi, anche oltre la durata del presente contratto, così come gli è fatto divieto di tenere qualsivoglia comportamento che possa avere l'effetto di causare nocumento al diritto di Ratti di sfruttare commercialmente tale know-how tecnico.

10. Difetti dei Tessuti

Sono considerati difetti palesi o visibili quelli che possono essere rilevati a vista sul Tessuto al momento della consegna e che sono pregiudizievoli per il capo finito.

Sono considerati difetti occulti, o non visibili, quelli che possono essere rilevati, in difformità rispetto a quanto previsto dalla scheda tecnica Tessuto e/o dalle caratteristiche della Pezza Industrializzata e/o dall'eventuale analisi di rischio del Tessuto, solo con apparecchiature scientifiche, oppure, quelli che appaiono durante, o dopo le operazioni di trasformazione, confezione o di lavorazione in generale, ammesse dalla scheda tecnica Tessuto.

Ad ogni modo, non possono essere considerate difetti le caratteristiche intrinseche del Tessuto specificate nella scheda tecnica Tessuto e/o nell'eventuale analisi di rischio del Tessuto e valutate in base alla Pezza Industrializzata.

Per quanto concerne la tolleranza sulla difettosità dei Tessuti, fa fede quanto specificamente previsto nella scheda tecnica Tessuto, nella Parte Tecnica del presente Contratto e nell'eventuale analisi di rischio del Tessuto.

Nel caso di Tessuti caratterizzati da particolare ricerca e innovazione, preventivamente dichiarate dal Venditore, le tolleranze per l'accettabilità del Tessuto e i bonifici saranno oggetto di particolari comunicazioni da parte del Venditore.

Per verificare se i Tessuti siano difettosi (i.e. presentino una difettosità oltre i limiti di tolleranza), le Parti applicano quanto previsto negli artt. successivi (i.e. artt. 11, 12, 13 e 14).

Qualora le Parti verifichino che i Tessuti sono difettosi, il Compratore avrà la facoltà di optare per uno dei seguenti rimedi: 1) rendere le pezze per la loro rilavorazione (qualora possibile) o sostituzione, entro un termine concordato tra le Parti; 2) concordare con il Venditore uno sconto sul prezzo dei Prodotti difettosi; 3) qualora l'inadempimento sia d'importanza tale da consentirgli, risolvere l'Ordine con efficacia limitata ai soli Prodotti affetti da difettosità e fatte salve, in ogni caso, le prestazioni già eseguite.

Le Parti concordano che il risarcimento di ogni eventuale danno/indennizzo a carico del Venditore non può essere, in ogni caso, superiore al prezzo pattuito tra le Parti per i Tessuti difettosi e oggetto dell'Ordine.

11. Reclami

Il Compratore è tenuto ad accertare, prima dell'utilizzo, le caratteristiche dei Tessuti fornitigli e la loro idoneità all'uso cui intende destinarli, eseguendo normali controlli dei caratteri esteriori e dei requisiti tecnici.

In caso di Tessuti difettosi, il Compratore è tenuto ad effettuare una segnalazione per iscritto tramite lettera raccomandata, fax o posta elettronica preferibilmente certificata.

Tale segnalazione deve essere tempestiva e completa (cioè corredata di campione e fotografie, ecc.) di modo che possano chiaramente comprendersi le specifiche del Tessuto contestato e i tipi di difetti rilevati.

Qualsiasi reclamo/segnalazione per difettosità visibile/palese dovrà essere comunicato per iscritto entro il termine di decadenza di 8 giorni dalla data di consegna dei Prodotti al Compratore.

Trattandosi di Prodotti da trasportare da un luogo all'altro, il suddetto termine per la segnalazione dei difetti palesi decorre dal giorno del ricevimento dei Prodotti da parte del Compratore o del terzo cui siano stati spediti per conto del Compratore.

Per quanto riguarda i difetti occulti essi dovranno essere denunciati per iscritto entro il termine di decadenza di 8 giorni dalla scoperta da parte del Compratore.

Per i difetti occulti l'azione per far valere la garanzia si prescrive, comunque, nel termine di un anno dalla consegna.

Il Compratore, nella segnalazione, deve altresì indicare il luogo ove sono siti i Prodotti oggetto di contestazione.

Il Compratore è tenuto a segnalare i difetti rilevati sul Tessuto tramite apposizione di bollini sulla cimosa, senza punti metallici, o comunque in modo tale da non creare pregiudizi al Tessuto.

Le pezze contestate devono essere corredate dai cartellini identificativi originali e non tagliate.

In caso di ispezione dei Tessuti effettuata dal Compratore, o da un terzo per suo conto, in data antecedente alla consegna, i Tessuti accettati si intendono esenti da difetti visibili e non possono più essere oggetto di relativa contestazione.

Se il Venditore autorizza esplicitamente per iscritto il proseguimento della lavorazione, allo stesso Venditore sarà attribuibile la responsabilità in merito ad eventuali o maggiori danni subiti dal Tessuto; viceversa se il Venditore non ha esplicitamente autorizzato il proseguimento della lavorazione, il Compratore si assumerà tutte le responsabilità del caso, qualora decida comunque di procedere ad effettuare la lavorazione stessa.

Il Venditore è tenuto a rifondere i danni accertati derivanti dai difetti dei Tessuti già utilizzati solo se i difetti stessi non erano prima riconoscibili attraverso i controlli anzidetti o nel corso delle lavorazioni.

Salvo diverso accordo tra le Parti, i Tessuti oggetto di reclamo devono restare a disposizione del Venditore per 10 giorni lavorativi, decorrenti dalla segnalazione di cui al co. II del presente articolo, al fine di poter effettuare ogni eventuale esame necessario; in tale periodo, i Tessuti devono essere conservati dal Compratore con la dovuta diligenza.

Qualora il Venditore contesti la sussistenza della difettosità segnalata dal Compratore, egli dovrà concordare con il Compratore il Laboratorio e/o il Centro di Controllo presso cui effettuare i relativi controlli congiunti, accordandosi anche in merito alla relativa tempistica e tenendo conto delle indicazioni fornite dai successivi articoli n. 12 e 13.

12. Controllo dei Tessuti tramite laboratori (esami chimico/fisici)

Qualora, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 11, insorgano delle contestazioni in merito alla sussistenza della difettosità oggetto di reclamo che le Parti non riescono a superare di comune accordo, Venditore e Compratore convengono che le relative prove di verifica siano necessariamente svolte presso un laboratorio, scelto di comune accordo, tra quelli normalmente utilizzati da Ratti ed accreditati ACCREDIA per quella specifica prova.

Le spese per le prove di laboratorio saranno a carico della Parte soccombente in ragione dei risultati degli esami chimico/fisici effettuati.

13. Controllo dei Tessuti con esame visivo

Qualora, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 11, insorgano delle contestazioni in merito alla sussistenza della difettosità oggetto di reclamo che le Parti non riescono a superare di comune accordo, Venditore e Compratore convengono che l'esame visivo della pezza alla specola può essere congiuntamente effettuato in un reparto interno agli stabilimenti/locali del Venditore o del Compratore o, alternativamente, rivolgendosi ad un Centro di controllo, in ogni caso alla presenza di un incaricato per ciascuna delle Parti.

In quest'ultimo caso, le Parti convengono che l'esame sia necessariamente svolto presso un Centro di controllo in grado di documentare le procedure seguite, mettendole a disposizione delle Parti anche prima dell'effettuazione del controllo.

Nello specifico, le Parti convengono che ogni pezza di Tessuto sottoposta a controllo deve essere univocamente identificata per numero di Articolo, disegno, colore e numero di pezza.

Anche l'Articolo visitato dai Centri di controllo deve essere accompagnato dalla sua scheda tecnica e dalla Pezza industrializzata per poter valutare disegno, colore, mano e aspetto, nonché da qualsiasi documento attestante eventuali accordi in merito intercorrenti tra le Parti, in modo

che ogni parametro controllato sia congruo con la qualità richiesta ai Prodotti e con il loro utilizzo finale.

La misura di lunghezza pezza alla consegna va verificata ammettendo un'incertezza di misura pari a quelle previste nella relativa Parte Tecnica del presente Contratto.

Se le pezze hanno le marche sulle due testane, queste devono essere conservate.

L'esame alla specola, comprendente la lunghezza/altezza della pezza e i suoi difetti palesi, deve essere effettuato nei tempi concordati (così come previsto nell'ultimo capoverso dell'art. 11), tramite segnalazione, numerazione e identificazione immediata dei difetti secondo l'anagrafica dei difetti stessi accettata dalle parti.

Le modalità di segnalazione dei difetti palesi sul Tessuto sono quelle indicate nel precedente articolo 11 co. IX e nella relativa Parte Tecnica del presente Contratto, oppure devono essere preventivamente concordate tra le parti, comunque in maniera tale da permettere eventuali correzioni o rilavorazioni industriali possibili in uno stadio successivo.

14. Reso di merce

Entro 10 giorni di calendario dalla segnalazione di cui all'articolo 11 o dal ricevimento dei risultati degli eventuali controlli congiunti svolti in base agli artt. 12 e 13, accertata la fondatezza del reclamo, il Venditore deve autorizzare per iscritto i resi dei Prodotti oppure, qualora ciò sia possibile, proporre di procedere lui stesso ad effettuare il ripristino dei Prodotti indicando la relativa tempistica.

I Prodotti resi viaggiano a spese del Venditore.

La pezza resa deve essere arrotolata, con la dovuta diligenza, in tutta l'altezza su tubo di cartone, protetta da opportuno imballaggio, con diritto del Tessuto all'interno del rotolo ed i Tessuti a pelo devono essere arrotolati non in contropelo.

Qualora i Tessuti resi risultino danneggiati a causa di una maldestra operazione di manipolazione o di imballaggio, il Compratore è tenuto a rispondere del danno al Venditore. Tale regola vale altresì per la normale operazione di consegna delle pezze dal Venditore al Compratore.

I bollini (o altri indicativi) di segnalazione del difetto saranno presenti solo in cimossa sulle pezze rese, se il motivo del reso è la difettosità rilevata durante il controllo della pezza da parte del Compratore.

Il reso di Prodotti non autorizzato dal Venditore verrà respinto, inoltre, non comporterà il riconoscimento automatico della responsabilità del difetto da parte del Venditore e pertanto, non legittimerà il Compratore ad emettere nota di addebito.

In ogni caso, l'eventuale accettazione da parte del Venditore di un reso non autorizzato, o autorizzato al solo fine di effettuare delle verifiche sui Prodotti oggetto di contestazione, non comporterà il riconoscimento automatico della responsabilità del difetto da parte del Venditore.

15. Tolleranze sulle quantità fornite

Le tolleranze ammesse rispetto alle quantità di ogni Ordine e per ciascuna qualità e disegno (che saranno ritirate dal Compratore corrispondendo il prezzo pieno concordato), sono le seguenti:

- fino a 500 m: +/- 8%

- da 501 a 1.000 m: +/- 5%
- da 1.001 a 5.000 m: +/- 2% (con minimo 50 m, 35 m per serici)
- oltre 5.000 m: +/- 1% (con minimo 100 m)

La misurazione della lunghezza della singola pezza deve essere effettuata prima di aver eseguito qualsiasi lavorazione (es. vaporizzo, decatizzo, ecc.) e senza aver tagliato il Tessuto per prove di laboratorio o altro fine. Contrariamente, le quantità tagliate devono essere riconosciute al Venditore.

Fra la lunghezza fatturata e quella riscontrata, il Compratore accetterà una tolleranza in meno dell'1% per i Tessuti trama/catena e del 2% per i Tessuti elasticizzati in catena, ferma restando la tolleranza prevista sulle quantità fornite. Tolleranze diverse saranno trattate tra le Parti.

16. Etichette/pendagli eventualmente fornite da Ratti

Qualora l'Ordine sia inerente a Tessuti made in Italy e preveda in aggiunta la fornitura da parte del Venditore anche delle etichette/pendagli riportanti l'indicazione "made in Italy" o dichiarazioni di natura simile ricongiungibili all'origine non preferenziale (ad es. "fine Italian fabrics"), resta inteso che tali etichette/pendagli potranno essere utilizzate esclusivamente con riferimento a Tessuti forniti da Venditore e per i quali il Venditore stesso abbia rilasciato una dichiarazione di "origine non preferenziale: Italia - Made in Italy", normalmente indicata in fattura.

Il Compratore è l'unico responsabile – dietro sua esclusiva valutazione – della corretta applicazione di tali etichette/pendagli su capi confezionati tramite l'utilizzo dei Tessuti, assumendo le relative ed esclusive responsabilità circa la conformità ed il rispetto delle normative inerenti all'origine non preferenziale dei capi finiti e alla loro etichettatura, applicabili nelle nazioni ove i capi finiti stessi siano introdotti e/o commercializzati; in tali ipotesi, resta dunque inteso che il Venditore non assume alcuna responsabilità di sorta circa le decisioni assunte dal Compratore.

Eventuali ulteriori etichette, pendagli o abbigliaggi – pur privi di indicazione di origine - forniti dal Venditore al Compratore congiuntamente agli Ordini di Tessuti, potranno essere da quest'ultimo utilizzati unicamente sui Tessuti forniti dal Venditore stesso, restando inteso che il mancato rispetto di tale obbligo configurerà grave inadempimento contrattuale in violazione di marchi e/o altri segni distintivi del Venditore.

17. Annullamenti e modifiche

La richiesta di annullamenti e modifiche di Ordini, da parte del Compratore, sarà valutata dal Venditore in funzione dello stato di avanzamento della lavorazione.

Qualora il Venditore accetti l'annullamento di uno o più Ordini, saranno posti a carico del Compratore i costi sostenuti dal Venditore per l'approvvigionamento delle materie prime e, qualora i Tessuti siano già stati realizzati o siano in corso di realizzazione, anche il relativo costo di produzione.

18. Cessione del Contratto

E' espressamente fatto divieto alle Parti di cedere il Contratto a terzi, se non dopo aver ottenuto un consenso scritto della Controparte. Qualora la Parte ceda il Contratto in mancanza di tale

consenso scritto, essa rimarrà comunque obbligata in via principale nei confronti della Controparte.

19. Clausola risolutiva espressa

Salvo ogni altro rimedio previsto dal codice civile per tutte le ipotesi di inadempimento, le Parti convengono che il Contratto/Ordine potrà essere risolto dal Venditore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., mediante comunicazione da inviarsi al Compratore con lettera raccomandata A/R, nel caso in cui si verifichi una delle seguenti condizioni:

- mancata prestazione delle garanzie che il Compratore si è eventualmente e specificatamente obbligato a fornire a copertura dei pagamenti, ovvero, successiva cessazione delle medesime (es: ritiro di fidi bancari, intervenuta scopertura da parte dell'assicurazione crediti, ecc.);
- conclamata insolvenza del Compratore tale da mettere in evidente pericolo l'esatto adempimento della prestazione dedotta nel contratto, salvo che sia prestata idonea garanzia;
- per violazione da parte del Compratore di quanto disposto all'articolo 18 in merito al divieto di cessione del Contratto a terzi;
- per violazione da parte del Compratore di un qualsiasi diritto di Proprietà Intellettuale del Venditore e comunque, per violazione degli obblighi e dei divieti posti a carico del Compratore ex art. 9 del presente contratto.

20. Codice etico e d.lgs. 231/2001

Il Venditore dichiara di essersi dotato di un codice etico, consultabile sul sito <http://www.ratti.it/it/societa/sostenibilita/> (allegato 4), cui si attiene nello svolgimento della propria attività.

Il Venditore dichiara, altresì, di avere ottenuto le certificazioni SA 8000 (sistema di gestione per la responsabilità sociale), ISO 14001 (sistema di gestione ambientale), OHSAS 18001 (sistema di gestione per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro), ISO 9001 (sistema di gestione per la qualità), ISO 50001 (sistema di gestione dell'energia).

Il Compratore dichiara di conoscere le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 ("Decreto") e si impegna a tenere, nello svolgimento della propria attività, condotte conformi alle previsioni di cui al Decreto, astenendosi dalla commissione di condotte illecite.

21. Legge applicabile

Il presente Contratto, così come ogni Ordine intercorrente tra le Parti sono regolati in ogni loro aspetto dal diritto italiano.

22. Controversie

Le Parti sottoporranno tutte le eventuali controversie derivanti dal presente Contratto e/o dagli Ordini tra loro intercorrenti alla competenza esclusiva del tribunale di Como, ivi incluse controversie inerenti alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del Contratto/Ordini.

23. Durata

Il presente Contratto è valido ed efficace dalla data di sottoscrizione e avrà durata indeterminata.

Ciascuna Parte potrà recedere in qualsiasi momento e senza alcun obbligo di motivazione, inviando opportuna comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata A.R. o tramite PEC con un preavviso di 90 (novanta) giorni. Nessuna Parte sarà obbligata a corrispondere all'altra Parte alcun importo a titolo di indennizzo per l'interruzione del Contratto. Resta inteso che gli Ordini già inviati ed accettati tramite conferma d'ordine dovranno essere correttamente eseguiti e consegnati anche se aventi scadenza successiva alla data di efficacia del recesso, salvo diverso accordo scritto delle Parti.

Parimenti, rimarranno pienamente efficaci anche dopo la conclusione del presente contratto per qualsivoglia motivo, le disposizioni di cui all'art. 9 "Tutela della proprietà intellettuale".

PARTE TECNICA

1. Scheda tecnica

Per tutte le Pezze Industrializzate, sarà fornita la scheda tecnica Tessuto, completa di tutti i dati necessari, indicando in grassetto i parametri standard dell'Articolo e senza grassetto e/o carattere diverso i parametri per i quali, se richiesti, i costi dei relativi test dovranno essere sostenuti dal Compratore.

Il Compratore, presa visione della scheda tecnica Tessuto in tutte le sue parti, deciderà, sotto la propria responsabilità, se utilizzare o meno l'Articolo proposto, in funzione dell'uso da lui previsto.

Ulteriori parametri, definibili attraverso prove e non compresi nella scheda tecnica Tessuto, se richiesti dal Compratore, saranno forniti con addebito al costo delle spese sostenute per le relative analisi.

Per la verifica dei parametri indicati in scheda tecnica Tessuto, devono essere utilizzati, da entrambe le parti, i metodi ivi indicati.

In assenza di accordi diversi tra Venditore e Compratore, per i valori di specifici parametri indicati in scheda tecnica Tessuto, fanno da riferimento quelli previsti dal documento "Standard Qualità SMI"(allegato 5A e 5B) che costituisce parte integrante del presente Contratto e scaricabile dal sito <http://www.sistemamodaitalia.com/it/standard-qualita/downloads>.

2. Lunghezza delle pezze di produzione

la lunghezza fisica della pezza alla consegna è quella dichiarata nella scheda tecnica Tessuto e comunque non inferiore a 15m.

3. Altezza utile del Tessuto

Per l'altezza utile del Tessuto si farà riferimento a quanto indicato nella scheda tecnica per ogni singolo Articolo.

Per "altezza utile" si intende l'altezza utilizzabile, escludendo cimosse e spillature.

La misurazione dell'altezza utile avverrà sul Tessuto che non abbia subito alcun trattamento o visita, salvo l'indispensabile visita a campione ed accordi diversi tra Compratore e Venditore.

Nel caso in cui l'altezza utile sia inferiore a quella dichiarata, potrà essere concordato un bonifico.

4. Peso del Tessuto

Il peso del Tessuto è riferito al Prodotto finito, con una tolleranza del +/- 5% al metro quadrato rispetto a quanto dichiarato nella scheda tecnica Tessuto. Tuttavia, questi parametri non valgono per Tessuti particolari (es. elasticizzati, ecc.), per i quali varranno le tolleranze indicate dal Venditore nella scheda tecnica Tessuto.

5. Scarto angolare e sinuosità

Lo scarto angolare in trama e la sinuosità sono soggetti a variazione secondo la tipologia del Tessuto.

Sono ammesse le seguenti tolleranze, salvo diversa indicazione nella scheda tecnica Tessuto e/o accordi diversi tra le Parti:

Scarto angolare con trama rettilinea:

(la percentuale è riferita all'altezza utile della pezza)

- Tessuti con trama visibile: 2% / 2,5% per Tessuti serici
- Tessuti con trama non visibile: 3%
- Stoffe a maglia: 5%

Sinuosità:

(la percentuale è riferita ad un'altezza utile di 1 metro)

- Tessuti con trama visibile: 1%
- Tessuti con trama non visibile: 2%
- Stoffe a maglia: 3%

Cimosse tese o lente o sinuose non devono essere presenti o non vanno considerate nelle tolleranze e la loro presenza deve eventualmente essere indicata in scheda tecnica Tessuto.

"Movement" (solo per lavati e tinti in capo realizzati in fibre cellulosiche): sia per Tessuti con trama visibile che con trama non visibile $\leq 2\%$.

6. Misura dei rapporti

Nel caso di Tessuti a rapporto, è ammessa una tolleranza del $\pm 2\%$ (per stoffe a maglia $\pm 4\%$) sulle misure del rapporto stesso, salvo diversa indicazione in scheda tecnica Tessuto.

Il metodo di rilevazione sarà il seguente:

Materiale:

- tavolo di larghezza almeno uguale a quella della pezza da verificare
- riga graduata

Procedimento:

misurare la lunghezza di almeno 10 rapporti. In caso di rapporti inferiori a 10 cm, misurare almeno un metro di Tessuto.

La misurazione deve essere effettuata in un punto che sia privo di difetti, con almeno 5 misurazioni lungo la pezza.

Risultati

Si devono confrontare i valori ottenuti con quelli eventualmente segnalati in scheda tecnica Tessuto o, in assenza di tale definizione, con quelli rilevati sulla Pezza Industrializzata.

Si considera quindi lo scarto maggiore, per eccesso o per difetto.

7. Stabilità dimensionale

La stabilità dimensionale del Tessuto non può essere standardizzata a causa della struttura, del tipo di filato, del tipo di armatura e della categoria del Prodotto; pertanto si rimanda alla scheda tecnica specifica di ciascun Articolo.

Il Venditore si impegna ad attenersi ai dati della scheda tecnica Tessuto che devono indicare la variazione dimensionale massima. In caso di valori fuori tolleranza, il Compratore prenderà accordi con il Venditore per ricondurre la stabilità a valori accettabili. Se al Venditore non

risulta possibile raggiungere valori di accettabilità, il Compratore potrà rendere il Tessuto o concordare un bonifico appropriato.

8. Riproducibilità dei colori

La valutazione dei colori sarà eseguita attraverso l'esame visivo della pezza, sotto l'illuminante D65, facendo riferimento alla scala dei grigi (ISO 105-A02, Grey Scale for assessing change in colour) oppure tramite lettura spettrofotometrica.

Il Compratore è tenuto a dichiarare, al momento dell'Ordine, l'utilizzo particolare del Tessuto se per "composé" oppure per "mix and match".

Non può essere garantita su scala industriale la perfetta riproduzione dei colori realizzati in campionario con prove di laboratorio e tirellatura.

Il Venditore farà in modo di ottenere il colore delle pezze, in ordine di produzione, il più corrispondente possibile ad una delle seguenti voci:

1. le cartelle colore inviate dal Compratore per approvazione codici numerici e colore, che dovranno essere rese controfirmate per accettazione. Nel caso di campioni di cartella non in essere, va richiesta approvazione del Compratore sul "lab-dip";
2. le cartelle colore del Venditore;
3. i tagli campione.

Le differenze di colore tra la Pezza Industrializzata ed i vari lotti di produzione non devono superare l'indice 4 della scala dei grigi, ammettendo una tolleranza di mezzo punto per lettura soggettiva, nel caso di valutazione visiva e ΔE 1,0 nel caso di valutazione strumentale con spettrofotometro (specifiche: CMC (2:1) – D65).

Il riferimento al lotto di appartenenza, se richiesto, sarà indicato dal Venditore sulle etichette delle singole pezze. Resta stabilito che l'operazione di assemblaggio per ciascun capo sarà eseguita unicamente con parti tagliate dalla stessa pezza. Nel caso di taglio a materassi, il Compratore avrà cura di mantenere una sicura separazione delle pezze.

Nel caso in cui il Compratore abbia segnalato che più Tessuti di differenti fibre e pesi sono coordinati tra loro, "composé" e/o in presenza di "mix and match", il Venditore farà in modo di ottenere il colore, dello stesso o dei diversi Articoli in Ordine, il più corrispondente possibile, sottoponendoli eventualmente all'approvazione definitiva.

9. Variazione del colore per centro-cimossa e testa-coda

9.1 Per "centro-cimossa" si intende:

- a. la differenza tra il centro e le due cimosse;
- b. la differenza tra una cimossa e l'altra;
- c. la differenza in dégradée tra una cimossa e l'altra.

La valutazione dell'uniformità sarà eseguita attraverso l'esame visivo della pezza e della relativa manichetta, sotto illuminante D65 (ISO 105-A02, Grey Scale for assessing change in colour) oppure tramite lettura spettrofotometrica.

Nel caso di valutazione di tipo visivo, le differenze di colore non devono essere superiori all'indice 4/5 della scala dei grigi – ammettendo uno scarto di mezzo punto per lettura soggettiva.

Nel caso di valutazione strumentale, le differenze di colore misurate con spettrofotometro, formula CMC (2:1) – D65, non devono superare un $\Delta E = 0,5$ per tutti i Tessuti uniti (tinti in pezza o tinti in filo).

Per i Tessuti che subiscono trattamenti di finissaggio particolari, tipo smeriglio, delavè o tinti in largo, le differenze di colore misurate con spettrofotometro, formula CMC (2:1) – D65, non devono superare un $\Delta E = 0,7$, salvo diverse indicazioni riportate in scheda tecnica Tessuto.

Per i Tessuti che presentano centro-cimossa con differenze di colore superiori (e non ricondizionabili) ma ugualmente tagliabili, con altezze minori o diversi piazzamenti, verrà concordato il relativo bonifico.

9.2 Per “**testa-coda**” si intende la differenza di colore tra il centro della manichetta di testa e di coda.

Nel caso di valutazione di tipo visivo, le differenze di colore non devono essere superiori all'indice 4 della scala dei grigi – ammettendo uno scarto di mezzo punto per lettura soggettiva.

Nel caso di valutazione strumentale, le differenze di colore misurate con spettrofotometro, formula CMC (2:1) – D65, non devono superare un $\Delta E = 0,7$ per tutti i Tessuti uniti (tinti in pezza o tinti in filo).

10. Solidità dei colori

Fa fede quanto specificatamente previsto nella relativa scheda tecnica dell'Articolo, prendendo come riferimento i valori indicati nel documento “Standard Qualità SMI”, salvo accordi diversi tra Venditore e Compratore.

11. Bonifici

I difetti saranno evidenziati dal Venditore a mezzo di segnalini bianchi sulle cimosse e posizionati nel punto centrale per i difetti medio e grande e ad inizio e fine per il difetto continuo.

Per maggiore dettaglio, i difetti possono essere segnalati nel seguente modo:

- “difetto piccolo”: bollino verde
- “difetto medio”: bollino giallo
- “difetto grande”: bollino rosso
- “difetto continuo”: bollino blu o freccia ad inizio e fine difetto
-

Salvo accordi diversi tra le parti, si definisce:

| Cotone, Lino, Canapa, Lana e altre fibre | Seta e Misti Seta |
|---|---|
| “difetto piccolo” un difetto le cui dimensioni in trama o catena non superino i 5 cm | “difetto piccolo” un difetto le cui dimensioni in trama o catena non superino i 10 cm |
| “difetto medio” un difetto le cui dimensioni in trama o catena siano comprese tra 5 e 60 cm; | “difetto medio” un difetto le cui dimensioni in trama o catena siano comprese tra 10 e 70 cm; |
| “difetto grande” un difetto le cui dimensioni in trama superino i 60 cm (es. la cucitura appartiene a questa categoria) | “difetto grande” un difetto le cui dimensioni in trama superino i 70 cm (es. la cucitura appartiene a questa categoria) |
| “difetto continuo” un difetto le cui dimensioni in catena superino i 60 cm e sia presente nell'altezza utile del tessuto | “difetto continuo” un difetto le cui dimensioni in catena superino i 70 cm e sia presente nell'altezza utile del tessuto |

I bonifici correlati, se non diversamente concordati, saranno:

| Cotone – Lino/Canapa – Lana | Seta |
|--|--|
| “difetto piccolo” : 15 cm “difetto medio” : 30 cm “difetto grande” : 60 cm “difetto continuo” : fino a 3 m la lunghezza del difetto, oltre 3 m da concordare tra le parti | “difetto piccolo” : 15 cm “difetto medio” : 30 cm “difetto grande” : 70 cm “difetto continuo” : fino a 3 m la lunghezza del difetto, oltre 3 m da concordare tra le parti |

Per Articoli in cotone, lino, canapa e lana, le pezze saranno accettate dal Compratore con una difettosità non superiore ai 16 difetti, base 100 metri;

Per il comparto serico, le pezze saranno accettate dal Compratore con una difettosità non superiore al 4% oltre la difettosità dichiarata in scheda tecnica Tessuto;

Per la drapperia classica uomo, le pezze saranno accettate dal Compratore con una difettosità non superiore ai 6 difetti, base 50 metri.

Oltre questi limiti, si applica quanto specificatamente previsto dall'articolo relativo ai difetti dei Tessuti della Parte legale del presente Contratto.

Non potranno essere considerate oggetto di bonifico tutte quelle caratteristiche intrinseche del Tessuto specificate in scheda tecnica Tessuto e/o nell'eventuale analisi di rischio.

Luogo e data

Firma del Venditore

Firma del Compratore

Il Compratore dichiara, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., di aver letto e di approvare espressamente e specificamente tutte le clausole sopra distinte ed in particolare quelle della parte commerciale contrassegnate con i numeri: 9 (Tutela della proprietà intellettuale), 10 (Difetti dei Tessuti), 11 (Reclami), 16 (Etichette eventualmente fornite da Ratti), 18 (Cessione del Contratto), 19 (Clausola risolutiva espressa), 20 (Codice etico e d.lgs. 231/2001), 21 (Legge applicabile), 22 (Controversie), 23 (Durata).

Luogo e data

Firma del Compratore